# REGOLAMENTO (CEE) N. 190/88 DELLA COMMISSIONE

**del 22 gennaio 1988**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2169/86 che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/87 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3877/87 (4),

visto il regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso (5), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (6) ha istituito, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nomenclatura combinata delle merci basata sul sistema armonizzato che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune e a quelle della nomenclatura delle merci ai fini delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che ne consegue la necessità di formulare le designazioni delle merci e le voci tariffarie figuranti nel regolamento (CEE) n. 2727/75 in base alla terminologia della nomenclatura combinata; che tali adeguamenti non implicano modifiche di carattere sostanziale;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2169/86 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3642/87 (8), richiede che sia depositata una cauzione di un determinato importo per i prodotti che possono beneficiare della concessione della restituzione alla produzione contemplati nella sottovoce 3505 10 50 della nomenclatura combinata; che si rivelano necessarie alcune misure di controllo per garantire il rispetto delle condizioni specifiche richieste per questi prodotti nell'ambito degli scambi intracomunitari;

considerando che è necessario precisare con maggiore chiarezza la fonte dell'amido o della fecola utilizzati per la fabbricazione di prodotti che possono beneficiare della restituzione alla produzione;

considerando che l'ammontare della cauzione prevista per i suddetti prodotti è abbastanza elevato da rendere superfluo il deposito di un'ulteriore cauzione in caso di versamento anticipato della restituzione alla produzione per tali prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2169/86 è modificato come segue:

1) All'articolo 4, paragrafo 3, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente testo:

« — da una dichiarazione da cui risulti che l'amido o la fecola da utilizzare sono stati ottenuti direttamente da granturco, frumento, riso o patate o che i prodotti derivati da utilizzare, elencati nell'allegato I, sono stati ottenuti direttamente da detto amido o da detta fecola ».

2) All'articolo 7, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

« Nel caso di scambi intracomunitari dei prodotti di cui trattasi la prova è costituita dalla presentazione di una copia dell'esemplare di controllo T 5, rilasciata conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione (1). La casella 104 dell'esemplare di controllo T 5, in corrispondenza della voce "altre", va compilata inserendo una delle seguenti diciture:

— Destinado a la transformación con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento (CEE) nº 2169/86

— Til forarbejdning i overensstemmelse med artikel 7, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2169/86

— Zur Verarbeitung gemäß Artikel 7 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2169/86 bestimmt

— Να χρησιμοποιηθεί για τη μεταποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2169/86

— To be used for processing in accordance with Article 7, paragraph 4 of Regulation (EEC) No 2169/86

— À utiliser pour la transformation conformément à l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 2169/86

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 12.
(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 3.
(4) GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.
(6) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(7) GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 12.
(8) GU n. L 342 del 4. 12. 1987, pag. 10.

— Da utilizzare per la trasformazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/86

— Bestemd voor verwerking overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2169/86

— A ser utilizado para transformação, em conformidade com o nº 4 do artigo 7º do Regulamento (CEE) nº 2169/86

(1) GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.»

3) All'articolo 9, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

« 2. Il pagamento della restituzione a norma del paragrafo 1 avviene entro 150 giorni a decorrere dal ricevimento, da parte dell'autorità competente, delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1. Tuttavia, su richiesta del fabbricante, l'autorità competente può procedere al pagamento di un anticipo equivalente all'importo della restituzione alla produzione dopo 30 giorni dal ricevimento di tali informazioni. L'anticipo è subordinato al deposito di una cauzione, da parte del fabbricante, di importo pari alla somma anticipata, salvo il caso dei prodotti contemplati nella sottovoce 3505 10 50 della nomenclatura combinata. La cauzione è svincolata conformemente all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2220/85.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESSEN

*Vicepresidente*